

# REGIONE PUGLIA

11

## RELAZIONE

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 357/A III<sup>a</sup> Legislatura

L'iniziativa proposta viene incontro ad una duplice reale esigenza: da un lato tende ad assicurare l'univocità del sistema dei controlli sugli atti di tutti gli enti, operanti sul territorio regionale;

dall'altro tende a far superare uno degli ostacoli frapposti all'approvazione, da parte del Governo centrale, della nuova legge sui controlli.

In sede di esame dei motivi di rinvio della nuova legge sui controlli, infatti, dal momento che uno degli stessi ineriva l'individuazione dei Consorzi di Bonifica quali enti strumentali regionali, la II<sup>o</sup> Commissione decideva di stralciare dal contesto dell'art. 44 (controllo sugli atti degli enti strumentali) i Consorzi di Bonifica, con l'impegno però di presentare una proposta di legge inerente i Controlli sugli atti dei Consorzi in questione ricalcante la normativa prevista dall'art. 44.

A questo spirito si ispira la presente iniziativa legislativa, che si vuole rappresenti una valida risposta ad un contributo efficace alla risoluzione del problema dell'univocità del controllo sugli atti degli enti strumentali, dipendenti e locali.

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
13 MAR. 1935		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N.	1880	

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 Maggio 1980 n. 54, con  
cernente "Norme in materia di determinazione dei comprensori  
e costituzione dei consorzi di bonifica integrale".

## Art. 1

L'art. 35 della L.R. 31 Maggio 1980<sup>54</sup> è sostituito dal seguente:

La funzione di controllo sugli atti dei consorzi di bonifica integrale è esercitata nei modi previsti dalla normativa regionale vigente in materia di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti strumentali regionali ed è disciplinata nel modo seguente:

- a) sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni concernenti i programmi ed i piani di attività annuali e/o pluriennali, i bilanci preventivi e le relative variazioni, i conti consuntivi, gli statuti, le emissioni di prestiti obbligazionari, le assunzioni o alienazioni di partecipazione azionarie;
- b) sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale le deliberazioni concernenti i regolamenti organici, le piante organiche, i trattamenti economici del personale.


Le deliberazioni di cui sopra devono essere trasmesse al

# REGIONE PUGLIA

- 2 -

Consiglio regionale o alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato regionale competente, entro dieci giorni dal ricevimento, corredate da una relazione illustrativa. Per i provvedimenti relativi al personale è competente l'Assessorato al Personale.

c) i rimanenti atti, con le eccezioni, secondo le procedure e nei termini di cui alla legge regionale dettante norme per l'esercizio delle funzioni di controllo, sono sottoposti al controllo di legittimità del Comitato regionale di controllo.



# REGIONE PUGLIA

- 3 -

Art. 2

L'art. 36 della L.R. 31 Maggio 1980<sup>n. 74</sup> è abrogato.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 19.3.85